

Determinazione 16 febbraio 2026 DSME 01/2026

**Attestazione dell'aggiornamento dei valori di rimborso dei Comuni dell'Atem Genova 2
– Provincia**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 16 febbraio 2026

Visti:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- la legge 5 agosto 2022, n. 118;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 536/2019/R/gas, recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas per i comuni dell’Atem Genova 2 - Provincia” (di seguito: deliberazione 536/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 270/2021/R/gas, recante “Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dal Comune di Chiavari - stazione appaltante dell’Atem Genova 2 - Provincia;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas) e il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale (di seguito: Testo Integrato Gare Gas);

- il Chiarimento dell'Autorità, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato in data 17 dicembre 2024, recante "Aggiornamento VIR" (di seguito, anche: Chiarimento Aggiornamento VIR);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2025, 142/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 142/2025/R/gas) recante "Disposizioni in materia di procedure di verifica degli scostamenti VIR-RAB e dei bandi di gara in relazione agli aggiornamenti dei valori di VIR, in occasione della pubblicazione degli atti di gara".

Considerato che:

- con la deliberazione 536/2019/R/gas l'Autorità ha verificato l'idoneità, ai fini dei riconoscimenti tariffari sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Chiavari, stazione appaltante dell'Atem Genova 2 - Provincia, dei valori di VIR del medesimo Atem;
- con la deliberazione 142/2025/R/gas l'Autorità è intervenuta al fine di integrare il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale, chiarendo che una volta che l'Autorità si sia già espressa sulla correttezza, o meno, del VIR presentato dalla stazione appaltante, non v'è alcuna necessità che la stessa Autorità si pronunci nuovamente sull'aggiornamento del valore di VIR purché tale aggiornamento sia avvenuto in coerenza con la normativa di riferimento, secondo il Chiarimento Aggiornamento VIR pubblicato sul sito internet dell'Autorità; infatti, una volta che i valori di VIR sottoposti dalla stazione appaltante siano stati valutati corretti dall'Autorità, essi dovranno essere riconosciuti nell'ambito delle tariffe qualora aggiornati correttamente (ossia secondo le indicazioni del citato chiarimento);
- nella prospettiva di assicurare ulteriore certezza ai partecipanti alle gare d'ambito, si è altresì previsto che: a) con riferimento ai procedimenti di verifica dei bandi di gara (di cui al Titolo 2 del Testo Integrato Gare Gas) pendenti o futuri, le stazioni appaltanti devono attestare che l'aggiornamento dei valori di VIR sia effettivamente avvenuto nel rispetto del suddetto Chiarimento Aggiornamento VIR; con riferimento, invece, alle ipotesi in cui l'Autorità abbia già formulato le sue osservazioni in merito ai bandi di gara, si è riconosciuta alle stazioni appaltanti la facoltà di chiedere all'Autorità una specifica attestazione del rispetto del Chiarimento Aggiornamento VIR ai fini dell'aggiornamento dei valori di VIR da pubblicare o già pubblicati;
- a tal fine, la Stazione Appaltante deve trasmettere apposita istanza al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, integrata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, con cui conferma di aver aggiornato i suddetti valori in coerenza dei richiamati criteri. Il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia procede con apposita determinazione.

Considerato che:

- con specifico riferimento all'Atem Genova 2 – Provincia, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3150/23, sono stati annullati gli atti di gara sul presupposto che i valori di VIR aggiornati e pubblicati non erano stati sottoposti a verifica ulteriore da parte dell'Autorità; il Comune di Chiavari ha, pertanto, ritirato il bando di gara pubblicato e ha avviato una nuova procedura di gara, chiedendo all'Autorità

indicazioni su come procedere per consentire la ripubblicazione del Bando di gara in tempi brevi;

- sentito il Collegio dell'Autorità, la Direzione DSME, con lettera del 10 dicembre 2025 (prot. Autorità 86118 di pari data) ha invitato la stazione appaltante a trasmettere – ai sensi della citata deliberazione 142/2025/R/gas - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che i valori di VIR su cui l'Autorità si è già espressa con deliberazione 536/2019/R/gas siano stati aggiornati in coerenza con i criteri di cui al Chiarimento in tema di Aggiornamento VIR pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- in data 28 gennaio 2026, il Comune di Chiavari, stazione appaltante dell'Atem Genova 2 - Provincia, ha trasmesso, con comunicazione prot. Autorità 6407 di pari data, l'istanza di cui sopra, integrata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, nella quale ha confermato di aver aggiornato i valori di VIR dei Comuni appartenenti all'Atem in coerenza con i criteri di cui al Chiarimento Aggiornamento VIR.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- attestare che i valori di VIR da pubblicare sono stati aggiornati in coerenza con i criteri di cui al Chiarimento Aggiornamento VIR, ai sensi del punto 7 della deliberazione 142/2025/R/gas

DETERMINA

1. di attestare che i valori di VIR da pubblicare in sede di gara dalla stazione appaltante dell'Atem Genova 2 - Provincia sono stati aggiornati in coerenza con i criteri di cui al Chiarimento Aggiornamento VIR, ai sensi del punto 7 della deliberazione 142/2025/R/gas;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Genova 2 - Provincia;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 16 febbraio 2026

Il Direttore
Massimo Ricci